

# Ordinanza sullo stato civile (OSC)

## Modifica del 28 giugno 2006

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 aprile 2004<sup>1</sup> sullo stato civile è modificata come segue:

### *Preambolo*

visti gli articoli 40, 43a, 44 capoverso 2, 45a capoverso 3, 48, 103 e, titolo finale, articolo 6a capoverso 1, del Codice civile (CC)<sup>2</sup>;  
visto l'articolo 8 della legge federale del 18 giugno 2004<sup>3</sup> sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD),

### *Art. 2 cpv. 2*

<sup>2</sup> Essi possono incaricare gli uffici dello stato civile speciali di documentare:

- a. decisioni o documenti esteri concernenti lo stato civile in base a decisioni della propria autorità di vigilanza (art. 32 della LF del 18 dic. 1987<sup>4</sup> sul diritto internazionale privato, LDIP);
- b. sentenze o decisioni dei propri tribunali o autorità amministrative cantonali;
- c. decisioni amministrative della Confederazione se concernono cittadini del proprio Cantone o decisioni del Tribunale federale se in prima istanza ha deciso un proprio tribunale cantonale.

### *Art. 5 cpv. 1 periodi introduttivi e lett. c*

<sup>1</sup> Le rappresentanze svizzere all'estero collaborano all'esecuzione della documentazione dello stato civile, della procedura matrimoniale e della procedura per la registrazione dell'unione domestica. Esse svolgono segnatamente i compiti seguenti:

- c. trasmettere documenti e ricevere dichiarazioni per la procedura preparatoria al matrimonio e la procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica in Svizzera;

<sup>1</sup> RS 211.112.2  
<sup>2</sup> RS 210  
<sup>3</sup> RS 211.231  
<sup>4</sup> RS 291

*Art. 7 cpv. 2 lett. p-r*

<sup>2</sup> Sono registrati:

- p. procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica;
- q. registrazione dell'unione domestica;
- r. scioglimento dell'unione domestica registrata.

*Art. 8 lett. fn. 1 e lett. o n. 1*

I seguenti dati sono tenuti nel registro dello stato civile:

- f. stato civile:
  - 1. stato (celibe o nubile – coniugato/divorziato/vedovo/non coniugato – in unione domestica registrata/unione domestica sciolta: unione domestica sciolta giudizialmente/unione domestica sciolta per decesso/unione domestica sciolta in seguito a dichiarazione di scomparsa),
- o. dati relativi alla relazione:
  - 1. tipo (vincolo matrimoniale/unione domestica registrata/rapporto di filiazione),

*Art. 15*           Principi

<sup>1</sup> Lo stato civile e i fatti di stato civile sono documentati unicamente per via elettronica.

<sup>2</sup> Ogni documentazione di un fatto di stato civile presuppone che i dati personali dell'interessato siano già documentati, eccezion fatta per il caso di un trovato o per il rinvenimento di un cadavere.

*Art. 16 cpv. 1 lett. c, 3, 4 e 6*

<sup>1</sup> L'autorità dello stato civile esamina se:

- c. i dati disponibili nel sistema e i dati da documentare sono corretti, completi e aggiornati.

<sup>3</sup> *Abrogato*

<sup>4</sup> Non è necessario comprovare con documenti i dati dello stato civile disponibili nel sistema.

<sup>6</sup> Se in occasione della documentazione dello stato civile, in una procedura matrimoniale o in una procedura per la registrazione dell'unione domestica vi è un legame con l'estero, i Cantoni possono prevedere che gli atti siano sottoposti all'esame dell'autorità di vigilanza.

*Art. 17 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'autorità di vigilanza che non si considera competente emana una decisione formale e invita la persona interessata ad adire i tribunali competenti per accertare lo stato civile.

*Art. 19* Termine per la documentazione dei dati dello stato civile

I dati dello stato civile comprovati vanno documentati senza indugio.

*Art. 21 rubrica e cpv. 1bis*

Matrimonio, registrazione dell'unione domestica, riconoscimento di un figlio e dichiarazioni

<sup>1bis</sup> L'unione domestica è documentata nel circondario dello stato civile in cui è stata registrata.

*Art. 23 cpv. 1bis*

<sup>1bis</sup> Le decisioni o i documenti esteri riguardanti cittadini stranieri sono documentati in base a una decisione dell'autorità di vigilanza del Cantone di domicilio della persona interessata, a meno che si tratti di una questione pregiudiziale legata alla documentazione di un evento di stato civile avvenuto in Svizzera; in tal caso, la competenza spetta all'autorità che ha documentato l'evento.

*Art. 29 cpv. 1*

<sup>1</sup> La modifica amministrativa della documentazione dei dati dello stato civile conformemente all'articolo 43 CC è effettuata per ordine dell'autorità di vigilanza; tuttavia, le inesattezze constatate prima di documentare un nuovo evento di stato civile possono essere rettificate dall'ufficio dello stato civile che ha commesso l'errore, sotto la sua esclusiva responsabilità.

*Art. 40 cpv. 1 lett. k-m*

<sup>1</sup> L'autorità giudiziaria comunica:

- k. la sentenza constatante lo stato civile, come pure la sentenza di rettificazione e di radiazione di dati dello stato civile (art. 42 CC);
- l. la sentenza constatante l'unione domestica;
- m. la sentenza di scioglimento (art. 29 segg. LUD) e la sentenza di annullamento (art. 9 segg. LUD) dell'unione domestica registrata.

*Art. 43 cpv. 5*

<sup>5</sup> La comunicazione è fatta immediatamente dopo che la sentenza è passata in giudicato. Essa è in forma di estratto che deve contenere i dati personali completi in base ai documenti di stato civile, il dispositivo della sentenza e la data alla quale questa è passata in giudicato.

*Art. 51 rubrica, periodo introduttivo e lett. e*

All'Ufficio federale della migrazione

L'ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comunica all'Ufficio federale della migrazione i seguenti fatti di stato civile concernenti un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato:

- e. unioni domestiche registrate;

*Art. 57 cpv. 1 e 2 lett. d*

<sup>1</sup> I Cantoni possono prevedere la pubblicazione delle nascite, delle morti, delle celebrazioni dei matrimoni e delle registrazioni delle unioni domestiche.

<sup>2</sup> La rinuncia alla pubblicazione può essere chiesta:

- d. in caso di registrazione dell'unione domestica, da ciascun partner.

*Art. 62 cpv. 3*

<sup>3</sup> Quando uno dei fidanzati è in pericolo di morte, l'ufficiale dello stato civile del luogo di soggiorno di tale fidanzato può, dietro presentazione di un attestato medico, espletare la procedura preparatoria e celebrare il matrimonio.

*Art. 63 cpv. 2*

<sup>2</sup> I fidanzati dimoranti all'estero possono inoltrare la domanda per il tramite della rappresentanza svizzera competente.

*Art. 64 cpv. 1 periodo introduttivo e lett. b e c*

<sup>1</sup> Alla domanda d'esecuzione della procedura preparatoria i fidanzati allegano i documenti seguenti:

- b. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile (persone che sono state sposate o che hanno vissuto in unione domestica registrata: data dello scioglimento del matrimonio o dello scioglimento dell'unione domestica registrata) nonché i luoghi di attinenza e la cittadinanza se i dati dei fidanzati non sono ancora stati documentati nel sistema oppure se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati;
- c. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi e la discendenza dei figli in comune se il rapporto di filiazione non è ancora stato documentato nel sistema oppure se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati.

*Art. 65 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> I fidanzati dichiarano davanti all'ufficiale dello stato civile che:

- d. non hanno omesso di dichiarare un matrimonio o un'unione domestica registrata ancora esistente.

*Art. 66 cpv. 2 lett. d*

<sup>2</sup> Inoltre, esso esamina se:

- d. non vi sono impedimenti al matrimonio (art. 95 e 96 CC e 26 LUD: nessun impedimento al matrimonio in seguito a parentela, unione domestica registrata o matrimonio ancora esistente).

*Art. 70 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se la procedura preparatoria è stata espletata in un altro circondario dello stato civile, i fidanzati producono l'autorizzazione per la celebrazione del matrimonio.

**Capitolo 7a: Unione domestica registrata****Sezione 1: Procedura preliminare***Art. 75a*      Competenza

<sup>1</sup> L'esecuzione della procedura preliminare spetta:

- a. all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio svizzero di uno dei due partner;
- b. all'ufficio dello stato civile che dovrebbe registrare l'unione domestica, se i due partner sono domiciliati all'estero e almeno uno dei due è cittadino svizzero (art. 43 e 65a LDIP<sup>5</sup>).

<sup>2</sup> Un successivo cambiamento di domicilio non modifica la competenza.

<sup>3</sup> Quando uno dei partner è in pericolo di morte, l'ufficiale dello stato civile del luogo di soggiorno di tale persona può, dietro presentazione di un attestato medico, espletare la procedura preliminare e registrare l'unione domestica.

*Art. 75b*      Inoltro della domanda

<sup>1</sup> I partner inoltrano la domanda all'ufficio dello stato civile competente.

<sup>2</sup> Se è data la competenza di cui all'articolo 75a, i partner dimoranti all'estero possono inoltrare la domanda per il tramite della rappresentanza svizzera competente.

*Art. 75c* Documenti

<sup>1</sup> Alla domanda d'esecuzione della procedura preliminare i partner allegano i documenti seguenti:

- a. i certificati del loro attuale domicilio;
- b. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile (persone che hanno vissuto in unione domestica registrata o sono state sposate: data dello scioglimento del matrimonio o dello scioglimento dell'unione domestica registrata) nonché luoghi di attinenza e cittadinanza se i dati dei partner non sono ancora stati documentati nel sistema oppure se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati.

<sup>2</sup> Gli interdetti allegano inoltre il consenso scritto del rappresentante legale.

*Art. 75d* Dichiarazioni

<sup>1</sup> I partner dichiarano davanti all'ufficiale dello stato civile che:

- a. i dati nella domanda e i documenti presentati sono corretti, completi e aggiornati;
- b. non sono sotto tutela;
- c. non sono parenti in linea retta, per discendenza o per adozione, né fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini;
- d. non hanno omesso di dichiarare un'unione domestica registrata o un matrimonio ancora esistente.

<sup>2</sup> L'ufficiale dello stato civile rende attenti i partner del loro obbligo di dire la verità, li avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione e autentica le loro firme.

*Art. 75e* Esame della domanda

<sup>1</sup> L'ufficio dello stato civile effettua l'esame ai sensi dell'articolo 16.

<sup>2</sup> Inoltre, esso esamina se:

- a. la domanda è stata depositata nella forma richiesta;
- b. esistono i documenti e le dichiarazioni necessari;
- c. sono soddisfatte le condizioni per la registrazione (art. 3, 4 e 26 LUD: identità, maggiore età, capacità di discernimento; all'occorrenza, consenso del rappresentante legale; nessun impedimento alla registrazione in seguito a parentela, unione domestica registrata o matrimonio ancora esistente).

**Art. 75f** Chiusura della procedura preliminare

<sup>1</sup> L'ufficiale dello stato civile constata il risultato della procedura preliminare.

<sup>2</sup> Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l'ufficio dello stato civile comunica ai partner che l'unione domestica può essere registrata. Concorda i dettagli dell'esecuzione oppure indirizza i partner all'ufficio dello stato civile che essi hanno scelto per la registrazione.

<sup>3</sup> Se le condizioni non sono soddisfatte o permangono seri dubbi, l'ufficio dello stato civile rifiuta la registrazione.

**Art. 75g** Momento della registrazione

L'unione domestica può essere registrata subito o al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della decisione relativa al risultato positivo della procedura preliminare.

**Art. 75h** Esecuzione completa in forma scritta della procedura preliminare

<sup>1</sup> Se uno dei partner prova che non può essere manifestamente preteso da uno di loro di presentarsi personalmente alla procedura preliminare, l'ufficiale dello stato civile ammette tale procedura nella forma scritta.

<sup>2</sup> Se è autorizzata l'esecuzione scritta della procedura preliminare, i partner che dimorano all'estero possono consegnare le dichiarazioni di cui all'articolo 75d alla competente rappresentanza svizzera all'estero.

**Sezione 2: Registrazione dell'unione domestica****Art. 75i** Luogo

<sup>1</sup> L'unione domestica è registrata in un locale adeguato del circondario dello stato civile prescelto dai partner (art. 75f cpv. 2).

<sup>2</sup> L'ufficiale dello stato civile può registrare l'unione domestica in un altro luogo se i partner dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nel locale apposito.

<sup>3</sup> Se la procedura preliminare è stata espletata in un altro circondario dello stato civile, i partner producono l'autorizzazione per la registrazione dell'unione domestica.

**Art. 75k** Forma della registrazione

<sup>1</sup> La registrazione dell'unione domestica è pubblica.

<sup>2</sup> L'ufficiale dello stato civile documenta la dichiarazione con la quale i partner esprimono la loro volontà di contrarre un'unione domestica registrata; a tale scopo fa firmare loro il certificato di unione.

<sup>3</sup> Le firme vanno autenticate.

*Art. 75l* Prescrizioni organizzative particolari

<sup>1</sup> Per motivi organizzativi, l'ufficiale dello stato civile può limitare il numero dei partecipanti. Le persone che perturbano lo svolgimento della registrazione vengono allontanate dal locale.

<sup>2</sup> L'unione domestica non può essere registrata di domenica e nei giorni festivi generali validi per la sede dell'ufficio dello stato civile.

*Art. 76 cpv. 2*

<sup>2</sup> Gli compete la responsabilità della banca dati centrale e l'esame delle domande d'accesso *on line* di autorità esterne allo stato civile. Prende in particolare misure necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

*Art. 84 cpv. 3 lett. a*

<sup>3</sup> L'Ufficio federale dello stato civile è autorizzato a sbrigare autonomamente le seguenti pratiche:

- a. emanazione d'istruzioni concernenti la documentazione dello stato civile, la preparazione e la celebrazione del matrimonio, la preparazione e la registrazione dell'unione domestica nonché la salvaguardia dei registri e dei documenti giustificativi;

*Art. 89 cpv. 3 lett. b*

<sup>3</sup> I collaboratori degli uffici dello stato civile e i loro ausiliari, in particolare i mediatori linguistici che partecipano a operazioni delle autorità dello stato civile o traducono documenti da presentare (art. 3 cpv. 2–6), o i medici che rilasciano un certificato di morte o attestante il parto di un infante nato morto (art. 35 cpv. 5), devono ricusarsi se le operazioni:

- b. concernono il loro coniuge, il loro partner registrato o una persona con cui convivono di fatto;

## II

L'allegato è sostituito dal testo annesso all'allegato 1.

## III

*Modifica del diritto in vigore*

La modifica del diritto in vigore è disciplinata nell'allegato 2.



IV

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

28 giugno 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

*Allegato I*  
(cifra II)*Allegato*  
(art. 79)**Diritti d'accesso****Abbreviazioni**

|                 |  |
|-----------------|--|
| D               | Documentare  |
| R               | Richiamare   |
| RE              | Registrare   |
| AV              | Autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile   |
| UFSC + aut. ab. | Ufficio federale dello stato civile (UFSC) e autorità abilitate designate all'art. 43a cpv. 4 CC |
| USC CS          | Collaboratore specialista dello stato civile   |
| USC PD          | Persona preposta alla documentazione dello stato civile (ufficiale dello stato civile)           |

| Nomi dei campi dei dati   | Uffici autorizzati all'accesso |                |                |                 |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|   | USC PD                         | USC CS         | AV             | UFSC + aut. ab. |
| <b>1. Dati del sistema</b>  |                                |                |                |                 |
| 1.2 Tipo di iscrizione  | D                              | RE             | R              | R               |
| 1.3 Stato dell'iscrizione   | D                              | RE             | R              | R               |
| 1.4 Elenchi (Comuni, circondari dello stato civile, Stati, indirizzi) | R <sup>1</sup>                 | R <sup>2</sup> | R <sup>3</sup> | D               |
| <b>2. Numero d'identificazione personale</b>                          | <b>R</b>                       | <b>R</b>       | <b>R</b>       | <b>R</b>        |
| <b>3. Nomi</b>  |                                |                |                |                 |
| 3.1 Cognome   | D                              | RE             | R              | R               |
| 3.2 Cognome prima del matrimonio                                      | D                              | RE             | R              | R               |
| 3.3 Nomi  | D                              | RE             | R              | R               |
| 3.4 Altri nomi ufficiali  | D                              | RE             | R              | R               |
| <b>4. Sesso</b>   | <b>D</b>                       | <b>RE</b>      | <b>R</b>       | <b>R</b>        |
| <b>5. Nascita</b>   |                                |                |                |                 |
| 5.1 Data  | D                              | RE             | R              | R               |
| 5.2 Ora   | D                              | RE             | R              | R               |
| 5.3 Luogo   | D                              | RE             | R              | R               |
| 5.4 Nati morti  | D                              | RE             | R              | R               |

<sup>1</sup> D per gli indirizzi documentati dagli SC

<sup>2</sup> D per gli indirizzi documentati dagli SC

<sup>3</sup> D per gli indirizzi documentati dalle AV

| Nomi dei campi dei dati |  | Uffici autorizzati all'accesso |           |          |                 |
|-------------------------|--|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|
|                         |  | USC PD                         | USC CS    | AV       | UFSC + aut. ab. |
| <b>6.</b>               | <b>Stato civile</b>  |                                |           |          |                 |
| 6.1                     | Stato  | D                              | RE        | R        | R               |
| 6.2                     | Data   | D                              | RE        | R        | R               |
| <b>7.</b>               | <b>Morte</b>   |                                |           |          |                 |
| 7.1                     | Data   | D                              | RE        | R        | R               |
| 7.2                     | Ora  | D                              | RE        | R        | R               |
| 7.3                     | Luogo  | D                              | RE        | R        | R               |
| <b>8.</b>               | <b>Domicilio</b>   | <b>D</b>                       | <b>RE</b> | <b>R</b> | <b>R</b>        |
| <b>9.</b>               | <b>Luogo di soggiorno</b>  | <b>D</b>                       | <b>RE</b> | <b>R</b> | <b>R</b>        |
| <b>10.</b>              | <b>Stato di vita</b>   | <b>D</b>                       | <b>RE</b> | <b>R</b> | <b>R</b>        |
| <b>11.</b>              | <b>Posto sotto tutela</b>  | <b>D</b>                       | <b>RE</b> | <b>R</b> | <b>R</b>        |
| <b>12.</b>              | <b>Genitori</b>  |                                |           |          |                 |
| 12.1                    | Cognome della madre  | D                              | RE        | R        | R               |
| 12.2                    | Nomi della madre   | D                              | RE        | R        | R               |
| 12.3                    | Altri nomi ufficiali della madre   | D                              | RE        | R        | R               |
| 12.4                    | Cognome del padre  | D                              | RE        | R        | R               |
| 12.5                    | Nomi del padre   | D                              | RE        | R        | R               |
| 12.6                    | Altri nomi ufficiali del padre   | D                              | RE        | R        | R               |
| <b>13.</b>              | <b>Genitori adottivi</b>   |                                |           |          |                 |
| 13.1                    | Cognome della madre adottiva   | D                              | RE        | R        | R               |
| 13.2                    | Nomi della madre adottiva  | D                              | RE        | R        | R               |
| 13.3                    | Altri nomi ufficiali della madre adottiva                                      | D                              | RE        | R        | R               |
| 13.4                    | Cognome del padre adottivo   | D                              | RE        | R        | R               |
| 13.5                    | Nomi del padre adottivo  | D                              | RE        | R        | R               |
| 13.6                    | Altri nomi ufficiali del padre adottivo  | D                              | RE        | R        | R               |
| <b>14.</b>              | <b>Attinenza/cittadinanza</b>  |                                |           |          |                 |
| 14.1                    | Data (valida a partire da/valida fino a)                                       | D                              | RE        | R        | R               |
| 14.2                    | Motivo dell'acquisto   | D                              | RE        | R        | R               |
| 14.3                    | Annotazione del motivo dell'acquisto   | D                              | RE        | R        | R               |
| 14.4                    | Motivo della perdita   | D                              | RE        | R        | R               |
| 14.5                    | Annotazione del motivo della perdita erte                                      | D                              | RE        | R        | R               |
| 14.6                    | Riferimento del registro delle famiglie  | D                              | RE        | R        | R               |
| 14.7                    | Diritto di patriziato o di corporazione  | D                              | RE        | R        | R               |
| <b>15</b>               | <b>Dati relativi alla relazione</b>  |                                |           |          |                 |
| 15.1                    | Tipo (vincolo matrimoniale/unione domestica registrata/rapporto di filiazione) | D                              | RE        | R        | R               |
| 15.2                    | Data (valida a partire da/valida fino a)                                       | D                              | RE        | R        | R               |
| 15.3                    | Motivo dello scioglimento  | D                              | RE        | R        | R               |

*Allegato 2*  
(cifra III)

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

### **1. Ordinanza del 27 ottobre 1996<sup>6</sup> sugli emolumenti in materia di stato civile**

#### *A. Allegato 1*

*N. 11.1, 5, 5.3, IV 11, 11.8-11.9, 11.11-11.17, 12, 12.6-12.12 e 25*

|  | Fr. |
|--|-----|
| 1.1 Per ciascun documento (tranne i n. 1.2 e 1.6)  | 25  |
| 5 <i>Certificato di famiglia e certificato di unione domestica</i>   |     |
| 5.3 Rilascio del primo esemplare in relazione con la registrazione dell'unione domestica; rilascio di un duplicato o di un esemplare sostitutivo   | 30  |
| <b>IV. Matrimonio e unione domestica registrata</b>  |     |
| <i>11. Preparazione del matrimonio e dell'unione domestica registrata</i>  |     |
| 11.8 Rilascio dell'autorizzazione per la celebrazione del matrimonio   | 25  |
| 11.9 Rilascio del certificato di capacità al matrimonio  | 25  |
| 11.11 Ricevimento ed esame delle domande d'esecuzione della procedura preliminare all'unione domestica registrata presentate dai partner che compaiono insieme all'ufficio; sono compresi l'informazione e la consulenza ai partner, il ricevimento di dichiarazioni relative alle condizioni dell'unione domestica registrata (effettuate conformemente all'art. 5 cpv. 3 della LF del 18 giu. 2004 <sup>7</sup> sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, LUD), le dichiarazioni concernenti l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale nonché la comunicazione della chiusura della procedura preliminare | 60  |

<sup>6</sup> RS 172.042.110

<sup>7</sup> RS 211.231

|       | Fr.   |     |
|-------|---|-----|
| 11.12 | Ricevimento ed esame delle domande d'esecuzione della procedura preliminare all'unione domestica registrata presentate dai partner che compaiono separatamente all'ufficio; sono compresi l'informazione e la consulenza ai partner, il ricevimento di dichiarazioni relative alle condizioni dell'unione domestica registrata (effettuate conformemente all'art. 5 cpv. 3 LUD), le dichiarazioni concernenti l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale nonché la comunicazione della chiusura della procedura preliminare, per ogni domanda | 40  |
| 11.13 | Esame dell'ammissibilità dell'esecuzione della procedura preliminare integralmente in forma scritta   | 20  |
| 11.14 | Svolgimento della procedura preliminare integralmente in forma scritta  | 60  |
| 11.15 | Ricevimento del consenso all'unione domestica registrata da parte di un rappresentante legale   | 20  |
| 11.16 | Rilascio dell'autorizzazione per la registrazione dell'unione domestica   | 25  |
| 11.17 | Rinuncia alla registrazione dell'unione domestica o rinvio della data da parte dei partner a meno di 2 giorni lavorativi dal momento convenuto  | 100 |
| 12.   | <i>Celebrazione del matrimonio e registrazione dell'unione domestica</i>  |     |
| 12.6  | Supplemento in caso di celebrazione in un altro circondario dello stato civile, per l'attività svolta dall'ufficio dello stato civile che celebra il matrimonio   | 25  |
| 12.7  | Supplemento in caso di celebrazione in un locale diverso da quello ordinario dei matrimoni  | 25  |
| 12.8  | Registrazione dell'unione domestica durante gli orari normali previsti a tal fine   | 50  |
| 12.9  | Registrazione dell'unione domestica fuori degli orari normali previsti a tal fine   | 100 |
| 12.10 | <i>Registrazione dell'unione domestica in una lingua diversa da quella ufficiale del circondario dello stato civile senza ricorrere a un interprete</i>   | 50  |
| 12.11 | Supplemento in caso di registrazione in un altro circondario dello stato civile, per l'attività svolta dall'ufficio dello stato civile che registra l'unione domestica  | 25  |

---

|       |  | Fr. |
|-------|--|-----|
| 12.12 | Supplemento in caso di registrazione in un locale diverso da quello ufficiale                    | 25  |
| 25    | Esame della domanda di autorizzazione a restituire i documenti giustificativi di un incartamento | 50  |

*B. Allegato 2*

N. 1, 3, 5.3

Fr.

- |     |   |        |
|-----|---|--------|
| 1   | <i>Divulgazione di dati dello stato civile</i><br>Esame delle domande d'autorizzazione a divulgare dati dello stato civile o a consultare i registri convenzionali dello stato civile (art. 92 OSC <sup>8</sup> ), di fornire copie complete di iscrizioni o copie conformi all'originale di documenti giustificativi | 20–200 |
| 3   | <i>Concerne unicamente il testo tedesco</i>   |        |
| 5.3 | <i>Abrogato</i>   |        |

*C. Allegato 3*

N. 4, 4.4 e 4.5

Fr.

- |     |  |    |
|-----|--|----|
| 4   | <i>Preparazione del matrimonio e dell'unione domestica registrata</i>  |    |
| 4.4 | Ricevimento delle domande d'esecuzione della procedura preliminare all'unione domestica registrata presentate individualmente o in comune dai partner; sono compresi l'informazione e la consulenza ai partner, il ricevimento delle dichiarazioni relative alle condizioni dell'unione domestica registrata (effettuate conformemente all'art. 5 cpv. 3 LUD) e delle dichiarazioni concernenti l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale | 60 |
| 4.5 | Traduzione e legalizzazione di documenti esteri, nonché di certificati che attestano la conformità di traduzioni effettuate da terzi, da esibire nell'ambito della preparazione dell'unione domestica registrata, per mezz'ora   | 75 |

*D. Allegato 4*

N. 3.1–3.3 Abrogati

<sup>8</sup> RS 211.112.2

## 2. Ordinanza del 1° ottobre 1984<sup>9</sup> sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

### *Art. 11 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se l'acquirente, il coniuge, il partner registrato o un suo figlio minore di 18 anni sono già proprietari di un'abitazione secondaria ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE, di un'abitazione di vacanza o di un'unità di abitazione in apparthotel, l'acquisto di un altro fondo di tale genere può essere autorizzato unicamente alla condizione che il primo fondo venga precedentemente alienato (art. 12 lett. d LAFE).

## 3. Regolamento del 22 febbraio 1910<sup>10</sup> per il registro fondiario

### *Art. 13a cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> I documenti giustificativi devono contenere i seguenti dati sulla persona del disponente e su quella dell'acquirente:

- a. per le persone fisiche: cognome e almeno un nome in tutte lettere, data di nascita, domicilio, attinenza o nazionalità nonché l'indicazione se la persona è coniugata o se vive in unione domestica registrata;

### *Art. 18a cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> Se l'acquisto della proprietà è riconducibile a una fattispecie ai sensi della LFus, i documenti giustificativi da produrre per il trapasso di proprietà sono:

- e. in caso di trasferimento di patrimonio a un soggetto giuridico iscritto nel registro di commercio: un estratto autenticato del registro di commercio del soggetto giuridico che trasferisce i fondi e un estratto autenticato della parte del contratto di trasferimento stesa in forma autentica e attinente ai fondi trasferiti;

### *Art. 80 cpv. 6 lett. a*

<sup>6</sup> Un blocco del registro fondiario è menzionato se:

- a. il giudice l'ha ordinato a tutela dell'unione coniugale o dell'unione domestica registrata (art. 178 CC o art. 22 della LF del 18 giu. 2004<sup>11</sup> sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali);

### *Art. 111c cpv. 2*

<sup>2</sup> I Cantoni possono emanare prescrizioni derogatorie per i fondi di comproprietà di coniugi o di partner registrati nonché per posti di parcheggio e simili.

<sup>9</sup> RS 211.412.411

<sup>10</sup> RS 211.432.1

<sup>11</sup> RS 211.231